



**Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della
valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo
6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**

Approvata del Consiglio di Amministrazione di Sicily By Car S.p.A. in data 26 settembre 2024

PREMESSA

Sicily By Car S.p.A. (la “**Società**”) è amministrata da un consiglio di amministrazione costituito da un numero di consiglieri determinato di volta in volta dall’assemblea ordinaria nei limiti previsti dallo statuto, tra cui almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”).

Ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”), il consiglio di amministrazione della Società:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica come indipendente e, successivamente, almeno una volta all’anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall’interessato o a disposizione dell’emittente stesso - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio di tale amministratore;
- in vista dell’effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all’inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza e li rende noti mediante comunicato.

Vengono di seguito illustrati in questo documento (la “**Politica**”) i criteri quantitativi e qualitativi, approvati dal consiglio di amministrazione della Società, ritenuti idonei a valutare la rilevanza dei rapporti, anche di tipo economico, in grado di compromettere l’indipendenza degli amministratori (i “**Criteri**”).

1. CRITERI QUANTITATIVI

Con riferimento ai criteri quantitativi, vanno considerati in particolare i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore, la cui indipendenza sia oggetto di valutazione (l'“**Indipendente**”), stia intrattenendo o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza, ovvero nell'esercizio precedente rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il “**Periodo di Riferimento**”) con i seguenti soggetti (congiuntamente, i “**Soggetti Rilevanti**”):

- i. la Società o le società da essa controllate, o i relativi amministratori esecutivi¹ o il *top management*²;
- ii. il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Le citate relazioni commerciali, finanziarie o professionali con i Soggetti Rilevanti sono significative ai fini della Politica – e, pertanto, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Indipendente – qualora superino le seguenti soglie:

- rapporti di natura commerciale o finanziaria: il 10% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Indipendente abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo;
- prestazioni professionali: (i) il 10% del reddito annuo dell'Indipendente quale persona fisica; ovvero (ii) il 10% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Indipendente o sia un amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui sia *partner*.

Sono, inoltre, qualificati quali significativi – indipendentemente dal superamento delle soglie come sopra quantificate – i rapporti di natura commerciale o finanziaria o le prestazioni professionali con i Soggetti Rilevanti che, nel Periodo di Riferimento, risultino, di valore pari o superiore, sia individualmente sia congiuntamente a Euro 100.000.

È altresì qualificato come significativo il fatto che l'Indipendente alla data della dichiarazione detenga, anche indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società.

Si precisa che ai fini di quanto precede rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'Indipendente, per tale intendendosi (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato, e (iv) i conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”).

Al ricorrere di una delle circostanze di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione valuta in concreto, e su base individuale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al singolo amministratore interessato, fornendo adeguata e trasparente informativa circa le ragioni dell'eventuale disapplicazione dei Criteri e avendo cura che siano riportate nel verbale della riunione.

¹ Per “amministratori esecutivi” si intendono:

- il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;

- gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società;

- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito).

² Per “top management” si intendono “gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo”.

2. CRITERI QUALITATIVI

Anche in caso di mancato superamento dei criteri quantitativi, una relazione di natura patrimoniale o professionale o una prestazione professionale è da ritenersi significativa ai fini della Politica qualora sia ritenuta dal consiglio di amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, potrà ritenersi significativa la relazione professionale con i Soggetti Rilevanti che faccia riferimento a operazioni particolarmente significative poste in essere dalla Società e dal gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Indipendente, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Indipendente in termini reputazionali.

In aggiunta a quanto precede, il consiglio di amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (*e.g.*, la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difforni dai criteri qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il consiglio di amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, anche laddove prive di contenuto economico o economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore pur in presenza di uno dei Criteri adottati.